

JAN-REINARD SIECKMANN

## Il relativismo ricostruito. Un'analisi della filosofia del diritto di Gustav Radbruch\*

### ABSTRACT

This paper aims at a reconstruction of Radbruch's relativistic conception of law within the framework of a model of principles. The idea of relativism remains a disputed issue in current legal and moral philosophy. In spite of the fact that Radbruch's legal philosophy lacks coherence, it includes elements that resemble modern conceptions of law as a system including principles to be balanced against each other. Therefore, a reconstruction within a model of principles might as well prove the fruitfulness of the model of principles as render a more appropriate theoretical framework for Radbruch's legal philosophy. After an outline of Radbruch's relativism, I will discuss some critical points of his approach and, subsequently, present a reconstruction according to the model of principles, which makes plausible at least some of Radbruch's contentions.

### KEYWORDS

Antinomies – Balancing – Principles – Radbruch – Relativism.

### 1. INTRODUZIONE

Il relativismo etico pretende di offrire una terza via tra l'oggettivismo e lo scetticismo morale, sostenendo che agenti diversi possono legittimamente avere opzioni di valore incompatibili tra loro<sup>1</sup>. Tuttavia la coerenza del relativismo etico viene contestata, nonostante questa possa essere una buona descrizione delle controversie apparentemente irrisolvibili in cui resta invischiato ogni discorso normativo. In che senso si può pretendere che una sola

\* Questo lavoro è stato pubblicato nel 2009 in versione inglese con il titolo «Reconstructing Relativism. An Analysis of Radbruch's Philosophy of Law». *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 95: 14-27. Traduzione dalla versione in lingua inglese di Guido Gorgoni.

1. Più precisamente, esso esprime un relativismo metaetico, da non confondersi con il relativismo normativo o valutativo secondo cui tutte le posizioni normative sono egualmente valide, o con il relativismo descrittivo in base al quale le norme non sono universalmente valide bensì differiscono a seconda del contesto o della cultura. Sulle diverse forme di relativismo si veda K. Rippe, 1993, 244-55; J. C. Bayón, 1991, 210.

opzione di valore sia quella corretta e allo stesso tempo ammettere che anche altre posizioni con essa incompatibili siano egualmente corrette? Nel sostenere una posizione particolare si escludono posizioni incompatibili. Ad esempio, sostenere che si debbano pagare i propri debiti e tuttavia ammettere che questa sia un'opinione puramente personale e che chiunque altro possa pensarla diversamente, è una posizione irrazionale in quanto ovviamente mancano ragioni sufficienti per fare una simile affermazione<sup>2</sup>. O, quantomeno, non ne è chiaro il significato.

Quello del permanente disaccordo intorno a questioni etiche o normative è un problema centrale della filosofia morale e giuridica contemporanea. Ad esempio, il «fatto del pluralismo» è un tema centrale nella filosofia politica di John Rawls<sup>3</sup>. Ronald Dworkin sottolinea che le asserzioni normative portano con sé una pretesa di validità oggettiva, ma nega che questa pretesa possa avere una fondazione epistemica o metafisica<sup>4</sup>. Nella sua filosofia del discorso Robert Alexy suggerisce che tutte le soluzioni discorsivamente possibili sono corrette, nonostante possano essere incompatibili tra di loro<sup>5</sup>. Richard Rorty rifiuta ogni pretesa di correttezza del discorso normativo<sup>6</sup>, negando con ciò anche i presupposti del relativismo etico<sup>7</sup>. Tutti questi approcci si misurano con il problema dello status epistemico delle pretese normative, e il relativismo potrebbe fornire una risposta.

Radbruch fu un precoce sostenitore del relativismo etico, sostenendo che la rinuncia alla pretesa di validità oggettiva non implica anche la rinuncia alle proprie particolari convinzioni<sup>8</sup>. Questa forma di relativismo e il tentativo di basare su di esso la sua filosofia del diritto furono oggetto di aspre critiche da parte dei contemporanei<sup>9</sup>. Ciononostante la posizione di Radbruch, o quanto meno alcune forme di relativismo, trovano appoggio nell'idea di autonomia intesa come auto-legislazione<sup>10</sup>. Se la validità delle norme dipende dal fatto che i loro destinatari le accettino come valide, e i destinatari, essendo agenti autonomi, sono liberi di determinare quali norme sono valide, ci si può attendere opinioni diverse intorno alla validità delle norme. Poiché agenti auto-

2. J. C. Bayón, 1991, 211, su quello che egli chiama *internalismo*.

3. J. Rawls, 1995, 146.

4. R. Dworkin, 1996, 87. Un'interpretazione di Dworkin in chiave relativistica è data da V. Rodriguez-Blanco, 2004.

5. R. Alexy, 1994, 256; 1995, 110, 121.

6. R. Rorty, 1989, 53, 73. Cfr. S. Veitch, 1999, 32.

7. Ivi, 33.

8. G. Radbruch, 1950, 58; 2001b, 18.

9. Si veda L. Nelson, 1917, 123; J. Binder, 1925, 112; E. Kaufmann, 1921, 10, 22; W. Sauer, 1932-33; 1929, 63. Cfr. inoltre M. A. Wiegand, 2004, 2, 12. Al contrario, l'importanza del *Wertrelativismus* di Radbruch è sottolineata da H.-P. Schneider, 1973, 353.

10. Su questa idea cfr. J.-R. Sieckmann, 2007, 149.

nomi hanno il diritto di dare giudizi normativi da sé, ma non possono prescrivere quali norme sono valide per altri agenti, formulare giudizi normativi senza tuttavia pretendere la loro validità oggettiva è una conseguenza dell'idea di autonomia come auto-legislazione. Pertanto, questa forma di autonomia sembra rivestire particolare interesse per ogni teoria morale o giuridica basata sull'idea di autonomia.

Presenterò una ricostruzione della concezione relativistica di Radbruch nel quadro di un modello di principi. La sua filosofia del diritto è basata sulla metodologia neokantiana, in particolare sulla dicotomia essere/dover essere e sull'adozione del relativismo etico. Benché la sua filosofia del diritto venga criticata per essere poco elaborata e per il fatto di contenere elementi tra di loro incompatibili<sup>11</sup>, è possibile darne una lettura più favorevole. Radbruch non era un neokantiano in senso stretto<sup>12</sup>, e il suo interesse principale era quello di fornire un'adeguata concezione del diritto<sup>13</sup>. Malgrado la sua filosofia del diritto manchi di coerenza, è possibile rintracciare in essa elementi che la avvicinano alle moderne concezioni del diritto come sistema che include principi che devono essere bilanciati tra di loro. Pertanto, una ricostruzione del suo pensiero nel quadro di un modello di principi è in grado di presentare la filosofia del diritto di Radbruch, e il suo relativismo in particolare, entro un quadro teorico più appropriato.

## 2. LA POSIZIONE DI RADBRUCH

### 2.1. Il dualismo metodologico come fondamento del relativismo

Un elemento fondamentale della filosofia del diritto di Radbruch è il dualismo metodologico (*Methodendualismus*) o, come suggerisce egli stesso, «trialismo metodologico» (*Methodentrialismus*)<sup>14</sup>. Radbruch assume la separazione tra essere e dover essere, che implica il fatto che enunciati di dover essere possano

11. Cfr. W. Sauer, 1929, 62; W. Lohmann, 1964, 83, 85; M. A. Wiegand 2004, 2, 12, 110; H. Adachi, 2006, 51, 73. Per una critica del relativismo etico in generale, cfr. M. Kriele, 1963, 7, il quale però difende (in parte) il relativismo, in particolare alle pp. 21, 23, 25.

12. Ad esempio, il suo relativismo si confronta con la pretesa neokantiana di riconoscere valori oggettivi; cfr. M. A. Wiegand, 2004, 63 (riguardo la differenza tra Radbruch e Windelband), 116.

13. Cfr. inoltre R. Dreier, S. Paulson, 2001, 238; R. Dreier, 1999, 500. Al contrario, a favore di un'interpretazione strettamente neokantiana cfr. M. A. Wiegand, 2004, 109.

14. Il «trialismo metodologico» dipende dall'introduzione della «scienza della cultura» (*Kulturwissenschaft*) come terzo tipo accanto a scienze empiriche (*Seinswissenschaft*) e filosofia, corrispondentemente ai tre possibili oggetti di indagine: la realtà (*Sein*), norme e valori (*Sollen*), e la relazione della realtà con i valori (*Wertbeziehung*) (G. Radbruch, 1950, 70; 2001b, 31). Il diritto è considerato un fenomeno culturale, vale a dire un fatto che si relaziona con i valori (*wertbezogene Tatsache*). Il concetto di diritto, pertanto, include un riferimento ai valori. Il diritto viene definito come quella realtà che deve realizzare l'idea di diritto.

essere derivati solo da altri enunciati di dover essere, come l'essenza del dualismo metodologico<sup>15</sup>. Di conseguenza, conclude Radbruch, «le asserzioni di valori ultimi non possono essere provate bensì devono essere assiomatiche, esse non possono essere comprese bensì solo professate»<sup>16</sup>. Tuttavia questa conclusione non discende dalla sola separazione tra essere e dover essere, bensì necessita dell'ulteriore assunzione che le questioni empiriche sono discernibili, mentre le questioni normative non lo sono<sup>17</sup>.

## 2.2. Il metodo del relativismo

Il metodo del relativismo implica che la correttezza dei giudizi di valore possa essere determinata solo in relazione ad altri giudizi di valore, nel quadro di una particolare *Weltanschauung*, e non in considerazione di un singolo giudizio di valore in quanto tale:

Il metodo qui presentato si chiama relativismo in quanto il suo compito è quello di determinare solo se un giudizio di valore è giusto rispetto a un particolare giudizio di valore supremo, rispetto a un particolare punto di vista sui valori e sul mondo, mentre non è quello di determinare se quel particolare giudizio di valore e quel particolare punto di vista sui valori e sul mondo sono giusti in sé<sup>18</sup>.

Conformemente alla sua tesi del dualismo o trialismo metodologico, Radbruch afferma che è impossibile decidere in modo scientifico tra diversi sistemi di valori. È possibile scegliere tra di essi solo in base a una decisione radicata nel profondo della coscienza individuale<sup>19</sup>. In questo modo, il relativismo rinuncia a fornire una giustificazione scientifica o un fondamento alle asserzioni normative ultime, ma non, tuttavia, all'asserzione stessa<sup>20</sup>. Nondimeno, il compito della filosofia del diritto è quello di sviluppare un sistema di possibili sistemi di giudizi di valore, senza prendere posizione tra di essi<sup>21</sup>.

15. G. Radbruch, 1950, 53; 2001b, 14.

16. G. Radbruch, 1950, 55.

17. Cfr. inoltre U. Klug, 1968, 103.

18. G. Radbruch, 1950, 57; 2001b, 17.

19. G. Radbruch, 1990a, 17. Cfr. anche 1950, 57.

20. G. Radbruch, 1950, 58; 2001b, 18. Secondo Radbruch, relativismo significa astenersi dal decidere da soli in ragione della ferma convinzione circa la giustezza di una particolare opzione valutativa, senza tuttavia poterla dimostrare. Questo si lega alla tesi secondo cui il relativismo appartiene alla ragione teoretica e non alla ragion pratica (G. Radbruch, 1950, 58). Cfr. inoltre G. Radbruch, 1990a, 17.

21. G. Radbruch, 1950, 69; 2001b, 30. Egli afferma che nell'ambito di questa concezione una scienza dei valori (come la filosofia del diritto) può fare tre cose nel regno del dover essere, e precisamente: 1. determinare i mezzi necessari a realizzare il fine che dev'essere raggiunto, chiarendo in questo modo quali sono le finalità del diritto che devono essere conseguite; 2. chiarire

2.3. *Relativismo e validità giuridica*

Sulla base del proprio relativismo, Radbruch rifiuta il giusnaturalismo e giustifica il positivismo giuridico. Afferma che il diritto deve essere al servizio dell'idea di diritto, vale a dire la giustizia, ma che il contenuto della giustizia non può essere compreso, in quanto dipende da assunzioni controverse circa gli scopi del diritto, e anzi può entrare in conflitto con quanto richiedono certezza del diritto e utilità. Di conseguenza, Radbruch nega che si possa dare una risposta universalmente valida alla domanda su che cosa sia il diritto naturale, o diritto giusto<sup>22</sup>. Il diritto naturale non è eterno e immutabile, ma può essere concepito solo come un diritto naturale a contenuto mutevole, cioè come «diritto culturale» (*Kulturrecht*)<sup>23</sup>. L'ideale giuridico è un ideale per il diritto di un'epoca determinata, di uno specifico popolo e di condizioni sociali e storiche determinate<sup>24</sup>. Radbruch sembra cioè accettare l'idea che si possa decidere quale sia il diritto corretto, per quanto non universalmente, ma solo in relazione a determinate circostanze storiche e culturali.

Per contro, egli afferma che la validità del diritto positivo può essere fondata solo sull'impossibilità di riconoscere il diritto giusto. Non vi può essere giustificazione della validità di un diritto che si provi essere ingiusto. Questa idea fa sì che il relativismo sia un elemento costruttivo della sua teoria del diritto<sup>25</sup>.

Tuttavia Radbruch non si accontenta della posizione relativistica. Egli dichiara infatti che il relativismo non può essere l'ultima parola della filosofia del diritto. Il diritto, in quanto ordina la vita comune in società, non può essere lasciato alle opinioni divergenti dei singoli. Deve esistere un principio superiore di ordine<sup>26</sup>. Da ciò inferisce che la certezza del diritto è necessaria quale elemento dell'idea stessa di diritto e richiede la sua positività<sup>27</sup>.

un giudizio di valore fino alle sue presupposizioni ultime sulla visione del mondo (*weltanschauliche Voraussetzungen*), mettendo in luce quali sono le valutazioni generali implicate in un certo giudizio e quelle implicate per necessità logica; 3. sviluppare sistematicamente le concepibili presupposizioni ultime e, di conseguenza, tutti i punti di partenza delle valutazioni giuridiche (G. Radbruch, 1950, 55; 2001b, 16). In questo, è possibile riconoscere l'influenza di Max Weber (su cui cfr. R. Dreier, S. Paulson, 2001, 238), così come quella di Hermann Kantorowicz (su cui cfr. H. Adachi, 2006, 49).

22. G. Radbruch, 1950, 60; 2001b, 22.

23. G. Radbruch, 1950, 60; 2001b, 22. Cfr. inoltre G. Radbruch, 1990a, 17.

24. G. Radbruch, 1950, 53.

25. Ivi, 61, 116. Cfr. anche G. Radbruch, 1990a, 18.

26. G. Radbruch, 1950, 108; 2001b, 73.

27. Secondo Radbruch, se non è possibile determinare che cosa è giusto bisogna decidere che cosa è legale. Questo dev'essere fatto da un'istituzione che sia in grado di far rispettare autoritativamente il diritto che essa ha fissato. Di conseguenza, la stessa positività del diritto diventa un presupposto della sua correttezza (G. Radbruch, 1950, 108; 2001b, 73 ss.; cfr. inoltre 1950, 117; 2001b, 82). Conseguentemente la validità fattuale o l'effettività del diritto diventano criteri di validità.

#### 2.4. *Antinomie*

Un'altra fonte di relativismo sono i conflitti o, nella terminologia di Radbruch, le antinomie interne al diritto. Il più fondamentale è il conflitto tra giustizia, certezza del diritto e utilità. Ma vi sono divergenze anche tra diverse concezioni dell'utilità del diritto<sup>28</sup>. Radbruch nega che possano esservi soluzioni a questo tipo di conflitti. Anche la priorità della certezza del diritto, che dovrebbe stabilire la validità del diritto positivo, non può pretendere di essere incondizionata o assoluta. Nei casi di conflitto tra questi tre aspetti dell'idea di diritto, la decisione dev'essere lasciata alla coscienza individuale. Pertanto la stretta validità del diritto positivo non può essere provata per ogni individuo<sup>29</sup>.

### 3. DISCUSSIONE

Il tentativo di Radbruch di fondare la filosofia del diritto sul relativismo etico è interessante per almeno due ragioni. Primo, perché muove da premesse deboli, e se fosse possibile stabilire in questo modo alcuni contenuti del diritto come concettualmente necessari, essa sarebbe in grado di fornire un solido fondamento a una teoria normativa del diritto. Secondo, egli ha sottolineato l'esistenza di conflitti o tensioni nel diritto, così come tra opinioni individuali su di esso. Si tratta di questioni tutt'ora – oggi più che mai – di cruciale importanza per il diritto, così come per la filosofia morale e giuridica contemporanea<sup>30</sup>. Dall'altro lato, restano dei dubbi circa la coerenza e la logica della filosofia del diritto di Radbruch.

#### 3.1. *Le ambiguità del relativismo di Radbruch*

Al centro del relativismo di Radbruch vi è la negazione della possibilità di individuare in modo oggettivo le norme o i valori ultimi. Il relativismo di Radbruch si caratterizza per le tesi dell'indecidibilità scientifica delle questioni intorno ai valori ultimi, e dell'impossibilità per la scienza di fare

28. I principi di giustizia, certezza del diritto e utilità sono rilevanti nel determinare che cosa sia diritto. Radbruch rifiuta l'idea di una divisione di compiti tra di essi, che ne restringerebbe e delimiterebbe la portata applicativa. Malgrado il fine della giustizia determini se una prescrizione debba essere qualificata come giuridica o meno, e se essa sia conforme o meno al concetto di diritto, tutti e tre i principi determinano il contenuto del diritto (G. Radbruch, 1950, 110; 2001b, 76). Pertanto, non si può affermare la validità di un diritto iniquo o ingiusto senza riserve. La questione della validità può essere giudicata non solo sotto il profilo della sicurezza del diritto, ma anche dal punto di vista della giustizia e dell'utilità (G. Radbruch, 1950, 111; 2001b, 77). Egli conclude che tutti e tre tali aspetti dell'idea dominano congiuntamente il diritto in tutte le sue estensioni, malgrado possano puntualmente entrare in contrasto tra di loro.

29. G. Radbruch, 1950, 118; 2001b, 84.

30. Cfr. in particolare S. Besson, 2005.

altro che elaborare differenti prospettive sui valori. Tuttavia, nei suoi scritti si trovano diverse affermazioni sul relativismo. La prima tesi è quella del dualismo metodologico.

1. I valori (o enunciati di dover essere) non possono essere riconosciuti come validi né possono essere derivati da premesse puramente descrittive, bensì possono solo essere giustificati deduttivamente da altri valori o enunciati di dover essere.

Ciò implica ulteriori tesi sia sul piano epistemologico che metodologico.

2. I valori ultimi non possono essere riconosciuti come validi.

3. La validità delle norme può essere affermata solo in relazione ad altri enunciati normativi.

4. L'unica cosa che la scienza può fare è elaborare in modo sistematico i presupposti e le implicazioni di sistemi di valori.

Un ulteriore aspetto è quello della relatività culturale del contenuto del diritto, che a sua volta può assumere forme diverse.

5. Il diritto è frutto dell'applicazione dell'idea di diritto a determinate condizioni storiche o sociali.

6. Non esiste un diritto universalmente valido, malgrado vi siano verità universalmente valide sul diritto, segnatamente la sua relazione con la giustizia, l'idea di giustizia come eguaglianza, l'idea di certezza del diritto e la necessità del diritto positivo.

Un altro problema è quello dei conflitti o delle antinomie in seno al diritto.

7. Non vi sono soluzioni oggettive ai conflitti tra norme<sup>31</sup>.

Di conseguenza non vi è un solo tipo di relativismo, bensì si devono distinguere diversi aspetti<sup>32</sup>. Nonostante Radbruch sostenga il relativismo culturale, nella sua teoria è di centrale importanza il relativismo epistemologico riguardo le norme e i valori. Si tratta di una forma di relativismo metaetico. Tuttavia, non è chiaro in che cosa esso si distingua dallo scetticismo. La distinzione con lo scetticismo è frutto dell'ulteriore tesi secondo cui i giudizi normativi possono essere fatti nonostante non se ne possa dare una giustificazione oggettiva. Questo produce un relativismo metaetico in base al quale anche giudizi normativi diversi possono essere tutti egualmente corretti.

### *3.2. La coerenza del relativismo di Radbruch*

Il problema del relativismo è quello di come poter razionalmente fare valutazioni normative e allo stesso tempo riconoscere che esse non possono essere

31. Ecco degli esempi di questo tipo di conflitti che possono essere trovati negli scritti di Radbruch: conflitti tra sistemi normativi, come il diritto e la morale o fra sistemi giuridici diversi; conflitti tra elementi dell'idea di diritto; conflitti tra scopi del diritto; conflitti tra opinioni giuridiche individuali.

32. Cfr. inoltre H. Adachi, 2006, 48.

giustificate oggettivamente<sup>33</sup>. Un'asserzione include una pretesa di verità. Sembra irrazionale pretendere la validità di un'asserzione che non può essere giustificata.

Anche volendo evitare la questione della verità, resta il problema se relativizzando l'asserzione essa nondimeno conservi la propria normatività. I giudizi etici relativi potrebbero essere intesi come descrizioni di opinioni individuali, ma in questo modo manca ogni pretesa normativa e quindi sarebbe inutile per una teoria normativa del diritto. Tuttavia qui l'interesse della teoria di Radbruch sta nel fatto di conservare le pretese normative malgrado il suo relativismo etico. Il professare valori ultimi non è soltanto la descrizione di un'opinione individuale, bensì porta un contributo anche al discorso morale o giuridico. Nondimeno non si possono fare asserzioni normative senza almeno tentare di giustificarle. Ma il relativismo di Radbruch sembra escluderlo.

### 3.3. *La rilevanza normativa del relativismo*

Radbruch considera il relativismo come il fondamento della validità del diritto positivo. Se una norma potesse essere riconosciuta come ingiusta o sbagliata all'infuori di ogni dubbio, non se ne potrebbe giustificare la validità. Tuttavia non è chiaro in che modo si possa stabilire la validità del diritto sulla base del relativismo. Essa non può essere una conseguenza del relativismo metaetico<sup>34</sup>. Non è nemmeno chiaro perché il relativismo debba essere un argomento decisivo a favore della validità del diritto positivo.

La struttura dell'argomento di Radbruch è quella di trattare la certezza del diritto come un valore di secondo livello che arbitra i conflitti tra valori di primo livello, senza tuttavia che essa sia implicata nel conflitto<sup>35</sup>. Tuttavia non è

33. Una presentazione razionale e corretta della propria posizione normativa potrebbe essere un'affermazione che esprima una posizione individuale (cfr. H. J. Sandkühler, 2002, 151; cfr. inoltre E. Tugendhat, 1993, 18), in questa forma: «A mio giudizio è valido  $\mathfrak{N}$ », dove  $\mathfrak{N}$  è una norma particolare. Forse questo non pone problemi se il destinatario della norma è lo stesso individuo, come nel caso «A mio giudizio dovrei fare  $x$ ». Tuttavia diventa problematico quando la norma ha portata generale, tipo «Ognuno dovrebbe fare  $x$ ». L'affermazione «A mio giudizio ognuno dovrebbe fare  $x$ » in quanto affermazione teorica si riferisce all'opinione individuale, e pertanto sotto questo profilo è vera. Resta tuttavia il problema di quale sia esattamente il contenuto di questa affermazione e se un agente razionale possa sostenere una simile opinione. Il contenuto dell'opinione sembra infatti essere l'affermazione della validità di una norma generale. Tale affermazione a sua volta pretende di essere valida, cosa che l'agente non può sapere, in una prospettiva relativistica. Anche considerandola un'opinione individuale, resta il problema di come un agente razionale possa affermare la verità di qualcosa che non può conoscere.

34. Contro la possibilità di giustificare le norme sulla base del relativismo metaetico cfr. L. Nelson, 1917, 136; L. H. Meyer, 2002, 324 con ulteriori rinvii.

35. Questa linea argomentativa si ritrova nella concezione «autonoma» della giustizia di J. Rawls, 1995, 133, 135. Cfr. inoltre N. Jansen, 1998, 275, che sviluppa la propria versione di una concezione autonoma della giustizia.



possibile isolare argomenti di secondo livello da quelli di primo livello in conflitto. Se il diritto positivo sancisce una tra le molte posizioni etiche in contrasto tra loro, esso si pone in conflitto con quelle che esclude. Questo è un ulteriore conflitto tra posizioni normative diverse che deve essere risolto e non vi è nessuna ragione per ritenere che lo stesso diritto positivo fornisca la soluzione. Ad esempio, se il contrasto riguarda i diritti umani e il diritto positivo decide a sfavore di questi in favore di un interesse pubblico, ne risulta un conflitto tra diritti umani e diritto positivo, e non è chiaro che il diritto positivo debba sempre prevalere. La certezza del diritto può essere decisiva solo se ha un'importanza tale da superare le differenze in questione tra argomenti di primo e di second'ordine.

### 3.4. *La portata del relativismo*

Malgrado il suo relativismo, Radbruch fa alcune considerevoli asserzioni normative sul diritto. Queste riguardano la giustizia, intesa come eguaglianza, come ideale del diritto; la certezza del diritto; la vincolatività del diritto positivo per i giudici; un sistema di principi negli Stati costituzionali, inclusi il positivismo, il liberalismo, lo Stato di diritto (*Rechtsstaat*) e la democrazia<sup>36</sup>. Conseguentemente, Radbruch non sostiene una posizione strettamente relativista, bensì usa il relativismo come un'ipotesi rivedibile in caso di necessità. In questo senso, in un poscritto alla sua *Rechtsphilosophie*<sup>37</sup> egli descrive la propria posizione come vicina a quella dell'esistenzialismo, se pure sviluppata prima che l'esistenzialismo diventasse alla moda. Tuttavia allo stesso tempo egli afferma che quanto più l'elaborazione della sua filosofia del diritto individua elementi necessari del diritto, tanto più essa si allontana dall'esistenzialismo. In ultima analisi, il relativismo di Radbruch sembra essere null'altro che il riconoscimento del fatto che le asserzioni normative, come quelle relative al diritto o alla sua validità, hanno bisogno di una giustificazione, e che il tentativo di fornire tale giustificazione può fallire<sup>38</sup>.

### 3.5. *La soluzione razionale dei conflitti di valori*

Elementi di relativismo si trovano anche nella dottrina delle antinomie dell'idea di diritto, suggerendo che la giustizia, la certezza del diritto e la sua utilità (*Zweckmäßigkeit*) sono in conflitto tra loro<sup>39</sup>. Il conflitto tra diversi ideali di

36. G. Radbruch, 1990a, 17. Cfr. inoltre H. Adachi, 2006, 73, 86.

37. G. Radbruch, 2001a, 207.

38. In questo senso, potrebbe essere chiamato razionalismo critico, più che relativismo. Cfr. inoltre U. Klug, 1968, 104; W. Lohmann, 1964, 79.

39. G. Radbruch, 1950, 109; 2001b, 74.

diritto può essere risolto solo dalla coscienza individuale<sup>40</sup>. Radbruch ritiene che elementi di relativismo debbano essere trovati non solo in questioni di utilità ma anche rispetto alla gerarchia tra di essi. Pertanto egli riconosce la necessità del bilanciamento tra i valori ma nega che una soluzione ai conflitti di valori possa essere oggettivamente valida<sup>41</sup>.

Di conseguenza, Radbruch nega che le antinomie tra valori giuridici (giustizia, certezza del diritto, utilità) o tra le varie dottrine sui fini del diritto possano essere decise razionalmente. Tuttavia, riguardo al conflitto tra giustizia e certezza del diritto, nella sua *Rechtsphilosophie* egli stesso presentò una soluzione a favore della certezza del diritto; più tardi, nella famosa «formula di Radbruch», egli riconosce una limitata priorità alla certezza del diritto almeno sino a quando lo scostamento del diritto positivo dalla giustizia non diventi intollerabile. Ci si potrebbe chiedere quale sia lo status di queste tesi, se non vi è soluzione razionale al conflitto. Ovviamente Radbruch le considerava più di semplici auspici<sup>42</sup>.

### 3.6. Coscienza individuale e oggettività

Il relativismo è alla base anche delle affermazioni di Radbruch sulla relazione tra la coscienza individuale e la validità oggettiva del diritto. Nella sua concezione la validità del diritto ha un valore normativo, ma non come un dover essere assoluto, bensì come un dover essere condizionale, che può essere basato unicamente sulla coscienza individuale. Di conseguenza la validità del diritto non può essere strettamente dimostrata contro la coscienza individuale. I tre aspetti dell'idea di diritto hanno pari valore, e in caso di conflitto non vi è altra istanza all'infuori della coscienza individuale<sup>43</sup>. Nondimeno, se la validità dipende in ultima analisi da essa, non è chiaro se si dia mai la possibilità di un ordinamento giuridico oggettivo, nella misura in cui esso è un sistema normativo vincolante che si impone autoritativamente ai suoi destinatari.

## 4. RICOSTRUZIONE

I problemi legati alla concezione relativistica del diritto di Radbruch richiedono alcuni chiarimenti. Scopo della presente analisi è ricostruire la sua concezione

40. G. Radbruch, 1950, 118; 2001b, 84.

41. Nel poscritto Radbruch discute l'ipotesi di chiamare la sua posizione non relativismo, bensì «antinomismo» (G. Radbruch, 2001a, 207). In effetti questo potrebbe esprimere meglio l'elemento di originalità nella sua filosofia del diritto. Egli ritiene che queste antinomie non debbano essere considerate come tentativi falliti di raggiungere l'armonia, bensì come affermazioni di opinioni oggettive, indecidibili, che tuttavia soddisfano completamente i requisiti di riconoscimento (*Erkenntnisbedürfnis*).

42. Cfr. inoltre H. Adachi, 2006, 50.

43. G. Radbruch, 1950, 118; 2001b, 84.

nel quadro di un modello di principi, vale a dire di una concezione del diritto e della moralità basata sull'idea che i principi – in caso di conflitto – sono argomenti normativi da bilanciare tra loro, e sul metodo di bilanciamento<sup>44</sup>. Alla base di questa ricostruzione vi sarà l'ipotesi che il relativismo di Radbruch derivi dalla consapevolezza dell'esistenza di conflitti di valore interni al diritto e che questo renda la sua concezione del diritto prossima al modello dei principi. Quindi Radbruch può essere considerato un precursore del modello dei principi, a esclusione tuttavia della concezione dei principi e del metodo di bilanciamento razionale. Malgrado ciò, una ricostruzione del suo relativismo nel quadro di un modello di principi può fornire un miglior fondamento alle sue opinioni, conservando allo stesso tempo alcune sue valide intuizioni per il dibattito filosofico odierno.

#### *4.1. Il modello dei principi*

La caratteristica fondamentale del modello dei principi è la distinzione logica tra principi e norme definitive e il metodo di determinazione della validità definitiva delle norme attraverso il bilanciamento tra principi. Questo modello, così come viene qui inteso<sup>45</sup>, include anche le tesi seguenti.

1. La distinzione tra argomenti normativi e asserzioni normative: gli argomenti normativi implicano i criteri in base ai quali le norme debbono essere accettate come valide in modo definitivo, mentre le asserzioni normative implicano asserzioni relative alla validità ultima delle norme<sup>46</sup>.
2. La struttura a due livelli del diritto: esso include non solo norme definitivamente valide ma anche principi che hanno il ruolo di argomenti normativi<sup>47</sup>.
3. Il metodo di bilanciamento: la validità definitiva delle norme dev'essere determinata attraverso il bilanciamento tra argomenti normativi nel quadro di una procedura di riflessione intersoggettiva, finalizzata a stabilire quali norme debbano essere considerate definitivamente valide a fronte di posizioni normative contrastanti<sup>48</sup>.
4. La distinzione tra validità soggettiva e oggettiva: i giudizi basati sul bilanciamento di argomenti normativi sono giudizi autonomi che hanno validità

44. Cfr. R. Dworkin, 1978, 24; R. Alexy, 1985, 75; J.-R. Sieckmann, 1990, 75.

45. Il modello dei principi si basa sulle idee sviluppate in particolare da Dworkin e Alexy. Tuttavia i loro approcci non sono rilevanti per l'analisi qui condotta in quanto essi applicano concezioni dei principi, del bilanciamento e della validità oggettiva diverse, che non hanno similitudini con la concezione di Radbruch implicata nella ricostruzione qui proposta.

46. Cfr. J.-R. Sieckmann, 1990, 75, 86; 2005, 199. Alcuni autori hanno criticato questa concezione. Tuttavia Alexy si costruisce un uomo di paglia (R. Alexy, 2000, 304) e Zoglauer non coglie affatto questo punto (T. Zoglauer, 1998, 146). Per una risposta cfr. J.-R. Sieckmann, 2005, 206.

47. Cfr. J.-R. Sieckmann, 1990, 83.

48. Cfr. J.-R. Sieckmann, 2004, 66.

soggettiva e che, proprio in quanto tali, non possono pretendere di avere una validità oggettiva, e quindi di imporsi ad agenti autonomi<sup>49</sup>.

5. La convergenza come criterio di validità oggettiva: una norma è definitivamente valida se, sulla base di procedure intersoggettive di riflessione, vi è una convergenza tra agenti ragionevoli circa la sua validità definitiva<sup>50</sup>. Se manca questa convergenza su questioni sostanziali, di primo livello, ci si deve chiedere quale norma debba essere definitivamente mantenuta in una situazione di disaccordo ragionevole. Orientarsi verso questioni di secondo livello può essere utile per condurre a una convergenza ragionevole ma non necessariamente. Poiché la convergenza spesso non è il frutto di una libera argomentazione, il diritto stabilisce procedure autoritative in base alle quali si definiscono le norme vincolanti per tutti.

#### *4.2. Il relativismo di Radbruch e il modello dei principi*

La concezione di Radbruch presenta notevoli somiglianze con il modello dei principi sopra delineato.

Innanzitutto, nella concezione del diritto di Radbruch ritroviamo una struttura a due livelli, formati l'uno dagli ideali o dagli scopi del diritto e l'altro dalle norme giuridicamente valide. Questo corrisponde alla distinzione tra principi e norme definitive. Radbruch non usa la distinzione tra principi e norme definitivamente valide o, più tecnicamente, tra argomenti normativi e asserzioni normative. Ma ideali, scopi e principi hanno caratteristiche comuni. La loro validità dipende dalla loro correttezza e inoltre essi non guidano direttamente l'agire. Dall'altro lato le norme giuridicamente valide, stando a quanto sostiene Radbruch, guidano direttamente l'agire, esattamente come fanno le norme definitivamente valide nel modello dei principi. Tuttavia vi è una differenza riguardo al fatto che i principi guidano il bilanciamento, e richiedono che questo porti a un determinato risultato. Invece, sulla base della filosofia neokantiana, la validità dei valori è distinta dalla validità del diritto<sup>51</sup>. Solo la giustizia appartiene alla sfera dei valori, non il diritto positivo<sup>52</sup>. Inoltre, Radbruch critica la posizione neokantiana di Stammler che si limitava a elaborare i presupposti del diritto positivo<sup>53</sup>. L'orientamento verso l'ideale della giustizia è considerato una caratteristica intrinseca del diritto, che non è una realtà puramente empirica, bensì include una dimensione di valore. Ciò

49. Cfr. *ivi*, 76; 2007, 161.

50. Cfr. J.-R. Sieckmann, 2004, 82.

51. Cfr. M. A. Wiegand, 2004, 84, riguardo la filosofia di Lask.

52. Cfr. G. Radbruch, 1914, 36.

53. Cfr. G. Radbruch, 2001b, 29; M. A. Wiegand, 2004, 124. Secondo Wiegand una posizione simile è sostenuta da Lask (*ivi*, 86).

implica che la validità del diritto non possa essere completamente indipendente dall'idea di giustizia. Oltretutto, nell'ultima fase del suo pensiero, Radbruch riconosce che la giustizia può invalidare il diritto positivo. Quale che sia l'effetto dell'idea di giustizia sulla validità del diritto, quest'ultimo deve sforzarsi di realizzare l'idea del diritto, ossia la giustizia. Sforzarsi di realizzare un ideale è ciò che richiedono i principi in quanto norme che chiedono di essere accettate come definitivamente valide nel bilanciamento.

In secondo luogo, Radbruch sottolinea la necessità di decidere le priorità tra valori concorrenti, riconoscendo così l'importanza del bilanciamento tra valori giuridici, nonostante egli neghi la possibilità di giungere a una giustificazione razionale e oggettiva attraverso il bilanciamento. Nondimeno, in alcuni casi egli stesso ragiona secondo il modello del bilanciamento, e quanto meno nella sua «formula», stabilisce delle priorità tra giustizia, certezza del diritto e utilità. Inoltre nelle sue affermazioni intorno alla «natura delle cose» egli sembra riconoscere che le decisioni circa la priorità tra di esse dipendono dal caso concreto e che in taluni casi la decisione può avere addirittura un risultato chiaro.

In terzo luogo, Radbruch sottolinea l'importanza della coscienza individuale e il problema del conflitto tra posizioni normative. Allo stesso modo, il modello dei principi assume che il bilanciamento richieda giudizi normativi individuali, che non possono pretendere validità oggettiva, quanto meno non senza un'ulteriore giustificazione. Resta il problema di come risolvere simili conflitti e stabilire in modo oggettivo la validità delle norme.

In quarto luogo, Radbruch riconosce che la validità del diritto non può essere stabilita solo tramite argomenti, bensì deve avere anche un fondamento empirico, e la basa sul potere di applicarlo coattivamente. Questo non nega la necessità di una sua giustificazione normativa, ma implica la necessità dell'esistenza di un solo ordinamento giuridico all'interno della medesima sfera giuridica per la validità del diritto. Allo stesso modo, nel modello dei principi la validità oggettiva può essere stabilita solo in riferimento a fatti empirici, in particolare la convergenza di giudizi ragionevoli. Tale convergenza, se non è il frutto di una libera argomentazione pratica, può essere rinforzata o persino costituita tramite una decisione autoritativa. Pertanto, entrambi gli approcci suggeriscono che la validità del diritto dipende dall'esistenza di un unico ordinamento giuridico, che dev'essere stabilita sulla base di taluni fatti empirici.

In quinto luogo, Radbruch riconosce, per quanto solo nella sua produzione più tarda, la validità dei diritti umani. Egli afferma: «il lavoro di secoli di fatto ha stabilito un solido nucleo di essi [di principi di diritto naturale], ed essi hanno raggiunto un così ampio grado di consenso nelle cosiddette dichiarazioni dei diritti umani e dei diritti civili che solo uno scetticismo dogmatico può ancora dubitare di alcuni di essi»<sup>54</sup>. Il riferimento all'ampiezza del

54. G. Radbruch, 1990b, 79.

consenso e ai diritti umani può essere interpretato come un'applicazione del criterio della convergenza ragionevole. Non si nega la possibilità di dubbi o di opinioni opposte; tuttavia, tali posizioni non possono seriamente mettere in questione la validità di principi riconosciuti validi in base ai giudizi convergenti di agenti ragionevoli.

#### 4.3. Rielaborazione della concezione relativistica del diritto di Radbruch

Nel quadro del modello dei principi, la concezione di Radbruch potrebbe essere rielaborata in questo modo.

1. Idea di diritto e principi giuridici: la tesi secondo cui il diritto positivo deve tendere alla realizzazione dell'idea di diritto, che include giustizia, certezza del diritto e utilità, può essere riformulata nei termini della tesi secondo cui il sistema giuridico include principi giuridici. Alcuni di essi sono concettualmente necessari, segnatamente i principi di giustizia e di certezza del diritto. Il principio di giustizia implica anche l'eguaglianza di trattamento tra esseri umani. Altri principi che appartengono alle categorie di Radbruch di utilità o di finalità del diritto, sono contingenti e sono validi solo nella misura in cui il legislatore o qualche altro organo li affermino come tali<sup>55</sup>.
2. Antinomie e conflitti tra principi: le «antinomie del diritto» si verificano in quanto i principi possono entrare in conflitto tra di loro, e anzi ciò avviene frequentemente. Tali conflitti rendono necessario effettuare giudizi di priorità attraverso il bilanciamento tra i principi concorrenti, e ciò malgrado le implicazioni reciproche tra principi. Ad esempio, la certezza del diritto è richiesta anche in base alla giustizia, che inoltre implica anche il requisito formale dell'eguaglianza; tuttavia la scelta delle finalità del diritto determina i criteri di eguaglianza in base ai quali viene interpretato il principio astratto di giustizia. Nondimeno, queste interrelazioni non consentono di ridurre uno di questi principi agli altri. Contrasti tra giustizia, certezza del diritto e utilità o tensione verso un fine restano possibili.
3. La relatività del bilanciamento: la tesi della relatività dei giudizi di valore significa che spesso essi non hanno una giustificazione tale da dover essere accettata da ciascun agente razionale. Tuttavia, la giustificazione di un giudizio di priorità deve tener conto dei principi del diritto validi e deve conformarsi agli standard formali del bilanciamento razionale. Pertanto, i giudizi di priorità sono alla base di talune restrizioni formali alla giustificazione razionale, ma restano interni al sistema di preferenze dell'agente che opera il bilanciamento, e in questo senso sono relativi. Tuttavia vi sono casi in cui il bilanciamento, vuoi

55. Sotto questo profilo, la concezione di Radbruch assomiglia alla distinzione di Dworkin tra principi e *policies*, suggerendo che l'implementazione delle *policies* non deve trattare gli individui allo stesso modo. Cfr. R. Dworkin, 1978, 88.

in virtù dei fatti concreti, vuoi in virtù della «natura delle cose» – come l'avrebbe chiamata Radbruch – puntano chiaramente in direzione di una soluzione. Nondimeno anche nei casi chiari la giustificazione, per quanto evidente possa essere, dipende comunque da giudizi normativi. Un *desideratum* della teoria di Radbruch è il metodo di bilanciamento razionale.

4. Asserzioni normative ultime come giudizi autonomi: la tesi che asserzioni normative ultime possano solo essere professate significa che esse sono giudizi normativi autonomi e non affermazioni circa una realtà esterna che possa essere riconosciuta come vera o falsa. Possono essere chiamati «asserzioni normative interne» in quanto esprimono un atteggiamento normativo ma non descrivono il fatto che qualcuno sostiene quel particolare punto di vista. La pretesa di validità di simili asserzioni non è una pretesa di verità, bensì una pretesa che ciascuno accetti come valida la relativa norma<sup>56</sup>.

5. Oggettività e positività del diritto: la validità giuridica oggettiva richiede la positività del diritto. Non è possibile stabilire la validità del diritto in mancanza di una sua consacrazione positiva. Si possono capire alcune precisazioni di Radbruch sui diritti umani nelle quali egli riconosce che almeno alcuni di questi principi possono avere una pretesa di validità anche senza essere positivizzati. Non è chiaro tuttavia se egli sarebbe d'accordo con questa posizione, in quanto si riferiva a dichiarazioni dei diritti umani, che si possono considerare diritto positivo. Secondo Radbruch in generale la certezza del diritto deve avere la priorità sulla giustizia. Pertanto, il diritto positivo generalmente deve essere considerato come definitivamente valido anche quando lo si consideri ingiusto. Nondimeno, in casi estremi la giustizia deve prevalere sulla certezza e sulla pretesa di validità del diritto positivo, il quale pertanto può essere invalidato dai requisiti di giustizia.

6. Oggettività e dissenso razionale: la validità oggettiva del diritto positivo non esclude la possibilità di giustificare opzioni normative contrastanti. Il fatto della convergenza ragionevole, per quanto magari basato sulla positività del diritto, conferisce una ragione per sostenerne la validità oggettiva delle norme a quanti le accettino come valide. Questo in quanto nessun sistema normativo alternativo può pretendere validità oggettiva. Pertanto quanti pretendono legittimamente che una norma debba essere riconosciuta come valida non hanno ragioni per non rispettare i propri principi normativi e di conseguenza devono ammettere la validità della norma. Tuttavia questo non

56. Nondimeno sotto questo aspetto il relativismo di Radbruch dev'essere modificato nella misura in cui mutino i valori ultimi, nel quadro di una moralità autonoma basata sull'interesse individuale; dal punto di vista degli altri agenti, questi sono fatti oggettivi di cui devono tenere conto. Il relativismo rimane nondimeno valido per quel che riguarda il bilanciamento di valori basati sull'interesse, tanto nella sfera morale così come in quella giuridica, e in particolare rispetto alla determinazione di quali di essi contino come principi giuridici nonché al bilanciamento dei principi giuridici.

esclude che chi dissente possa sostenere le proprie opzioni normative, malgrado non possa pretenderne la validità oggettiva. Quindi la validità oggettiva del diritto, nel senso che ogni agente ragionevole è obbligato ad accettarla, non può essere strettamente provata.

7. Scienza del diritto e filosofia del diritto: compito della scienza del diritto è quello di fare affermazioni vere riguardo le norme giuridiche. La filosofia del diritto, concepita come un'impresa scientifica, si occupa di sistemi alternativi di norme giuridiche, che siano soggettivamente o oggettivamente valide, e della elaborazione sistematica dei presupposti e delle implicazioni di tali sistemi. Nondimeno, una filosofia del diritto scientifica non si schiera nelle dispute normative tra questi sistemi. Dall'altro lato, l'affermazione di Radbruch secondo cui il relativismo rifiuta la pretesa di oggettività delle asserzioni normative, ma non si astiene dal farne, sembra lasciare aperta la possibilità di una filosofia del diritto non scientifica che prende posizione nel dibattito normativo sostanziale.

## 5. CONCLUSIONE

La ricostruzione della concezione del diritto di Radbruch secondo il modello dei principi conserva gli elementi centrali del suo relativismo e, inoltre, mostra la plausibilità di una concezione relativistica del diritto. La concezione del diritto sopra delineata è relativistica sotto vari aspetti.

In primo luogo, non afferma né nega l'esistenza di norme o valori oggettivamente validi. Le asserzioni normative richiedono una giustificazione razionale: se essa sia possibile o meno è una questione contingente. Pertanto il suo relativismo non coincide né con lo scetticismo né con un'opzione giusnaturalistica.

In secondo luogo, la giustificazione di asserzioni normative è relativa rispetto all'accettazione di valori o principi, così come i giudizi di priorità in caso di valori o principi contrastanti. Alcuni valori o principi sono necessariamente validi in quanto sono implicati dal concetto di diritto, ma non tutti, e l'interpretazione di un principio di giustizia astratto e formale lascia spazio a interpretazioni divergenti. Anche i giudizi di priorità sono questione di scelta, nonostante i vincoli del bilanciamento razionale possano escludere a priori taluni esiti.

In terzo luogo, il diritto dipende da una consacrazione autoritativa. Poiché la validità dipende dalla convergenza ragionevole, che solitamente non è frutto di un'argomentazione sostanziale, essa deve essere stabilita attraverso decisioni giuridicamente autoritative.

Dev'essere chiaro che questa ricostruzione non è un'interpretazione di Radbruch. Non pretende di presentare le sue opinioni. Dall'altro lato, la ricostruzione secondo il modello dei principi non garantisce la correttezza della concezione così ricostruita. Pertanto bisogna chiedersi che cosa si guadagna con



questa ricostruzione. L'ambizione è duplice: rendere giustizia al pensiero di Radbruch e supportare il modello dei principi.

La ricostruzione mostra che la concezione di Radbruch può ricevere un fondamento coerente. Egli non dovrebbe essere considerato come un esponente neokantiano di secondaria importanza che ha applicato quella filosofia in modo superficiale e incompleto. Al contrario egli era ben consapevole delle caratteristiche centrali del diritto, in particolare la sua natura conflittuale e controversa, e sotto questo profilo egli ha presentato una concezione del diritto alquanto moderna, ben distante da quella dei suoi contemporanei.

La ricostruzione supporta inoltre il modello dei principi. Benché la correttezza della teoria di Radbruch non dipenda da quest'ultimo, il fatto che al suo interno si possa ritrovarne la struttura fondamentale conta a favore del modello. Esso risponde a taluni problemi del diritto e la sua adeguatezza dipende dal fatto che si tratta di problemi reali. Il fatto che Radbruch si sia misurato con questi problemi indica una volta di più che il modello dei principi può fornire un'adeguata rappresentazione della realtà giuridica.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ADACHI Hidehiko, 2006, *Die Radbruchsche Formel. Eine Untersuchung der Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs*. Nomos, Baden-Baden.
- ALEXYS Robert, 1985, *Theorie der Grundrechte*. Nomos, Baden-Baden (Engl. transl. *Theory of Constitutional Rights*, Oxford University Press, Oxford 2002).
- ID., 1994<sup>3</sup>, *Theorie der juristischen Argumentation*. Suhrkamp, Frankfurt am Main (Engl. transl. of the 1<sup>st</sup> ed. *A Theory of Legal Argumentation*, Clarendon, Oxford 1989).
- ID., 1995, «Probleme der Diskurstheorie». In ID., *Recht, Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie*, 109-26. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- ID., 2000, «On the Structure of Legal Principles». *Ratio Juris*, 13: 294-304.
- BAYÓN Juan Carlos, 1991, *La normatividad del derecho. Deber jurídico y razones para la acción*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- BESSON Samantha, 2005, *The Morality of Conflict. Reasonable Disagreement and the Law*. Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon.
- BINDER Julius, 1925, *Philosophie des Rechts*. G. Stilke, Berlin.
- DREIER Ralf, 1999, «Gustav Radbruchs rechtsphilosophische Parteienlehre». *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 85: 497-509.
- DREIER Ralf, PAULSON Stanley, 2001, «Einführung in die Rechtsphilosophie Radbruchs». In G. Radbruch, 2001b, 235-50.
- DWORKIN Ronald, 1978, *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- ID., 1996, «Objectivity and Truth: You'd Better Believe It». *Philosophy and Public Affairs*, 25: 87-139.
- JANSEN Nils, 1998, *Die Struktur der Gerechtigkeit*. Nomos, Baden-Baden.
- KAUFMANN Erich, 1921, *Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie*. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.

- KLUG Ulrich, 1968, «Thesen zu einem kritischen Relativismus in der Rechtsphilosophie». In *Gedächtnisschrift für Gustav Radbruch*, herausgegeben von Arthur Kaufmann, 103-6. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- KRIELE Martin, 1963, *Kriterien der Gerechtigkeit*. Duncker & Humblot, Berlin.
- LOHMANN Wolfgang, 1964, *Versuch einer methodologischen Erörterung der Radbruchschen Rechtsphilosophie*. Mayer, Tübingen.
- MEYER Lukas H., 2002, «Gesetzen ihrer Ungerechtigkeit wegen die Geltung absprechen». Gustav Radbruch und der Relativismus». In *Neukantianismus und Rechtsphilosophie*, herausgegeben von Robert Alexy, Lukas H. Meyer, Stanley Paulson, und Gerhard Sprenger, 319-61. Nomos, Baden-Baden.
- NELSON Leonard, 1917, *Die Rechtswissenschaft ohne Recht*. Veit, Leipzig.
- RADBRUCH Gustav, 1914, *Grundzüge der Rechtsphilosophie*. Quelle & Meyer, Leipzig.
- ID., 1950, «Legal Philosophy». In Emil Lask, Gustav Radbruch, Jean Dabin, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, transl. by Kurt Wilk, 49-224. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- ID., 1990a, «Der Relativismus in der Rechtsphilosophie» (ed. or. 1934). In Id., *Gesamtausgabe*, Bd. 3, *Rechtsphilosophie*, herausgegeben von Arthur Kaufmann, 17-22. C. F. Müller, Heidelberg.
- ID., 1990b, «Fünf Minuten Rechtsphilosophie» (ed. or. 1945). In Id., *Gesamtausgabe III*, herausgegeben von Arthur Kaufmann, 78-9. C. F. Müller, Heidelberg.
- ID., 1990c, «Gesetzliches Recht und übergesetzliches Unrecht» (ed. or. 1946). In Id., *Gesamtausgabe III*, herausgegeben von Arthur Kaufmann, 83-93. C. F. Müller, Heidelberg.
- ID., 2001a, «Entwurf eines Nachworts zur "Rechtsphilosophie"» (1947). In Id., 2001b, 193-208.
- ID., 2001<sup>2</sup>b, *Rechtsphilosophie. Studienausgabe*, herausgegeben von Ralf Dreier, Stanley Paulson. C. F. Müller, Heidelberg (ed. or. 1932).
- RAWLS John, 1995, «Reply to Habermas». *The Journal of Philosophy*, 92, 3:132-80.
- RIPPE Klaus Peter, 1993, *Ethischer Relativismus. Seine Grenzen, seine Geltung*. F. Schöningh, Paderborn.
- RODRIGUEZ-BLANCO Veronica, 2004, *Meta-Ethics, Moral Objectivity and Law*. Mentis, Paderborn.
- RORTY Richard, 1989, *Contingency, Irony, and Solidarity*. Cambridge University Press, Cambridge.
- SANDKÜHLER Hans Jörg, 2002, «Natur des Rechts und Relativismus im Recht». In *Neukantianismus und Rechtsphilosophie*, herausgegeben von Robert Alexy, Lukas H. Meyer, Stanley Paulson, and Gerhard Sprenger, 127-56. Nomos, Baden-Baden.
- SAUER Wilhelm, 1929, *Lehrbuch der Rechts- und Sozialphilosophie*. W. Rothschild, Berlin-Grunewald.
- ID., 1932-33, «Die Rechtsphilosophie im Lichte von Partei- und Weltanschauungen». *Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie*, 26: 75-9.
- SCHNEIDER Hans-Peter, 1973, *Gustav Radbruchs Einfluß auf die Rechtsphilosophie der Gegenwart*, Nachwort zu Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*<sup>8</sup>, herausgegeben von Erik Wolf, Hans-Peter Schneider. Koehler, Stuttgart.
- SIECKMANN Jan-Reinard, 1990, *Regelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechtssystems*. Nomos, Baden-Baden.

## IL RELATIVISMO RICOSTRUITO

- Id., 1995, «Struktur und Begründung von Abwägungsurteilen». *Rechtstheorie*, 26: 45-69.
- Id., 1997, «Richtigkeit und Objektivität im Prinzipienmodell». *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 83: 14-36.
- Id., 2003, «On the Tension between Moral Autonomy and the Rational Justification of Norms». *Ratio Juris*, 16: 105-22.
- Id., 2004, «Autonome Abwägung». *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 90: 66-85.
- Id., 2005, «Principles as Normative Arguments». In *Values, Rights and Duties in Legal and Philosophical Discourse*, edited by Christian Dahlman, Werner Krawietz, 197-210. Duncker & Humblot, Berlin.
- Id., 2007, «The Concept of Autonomy». In *Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity*, Plenary Lectures of the xxiii World ivr Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 149-70. Wolter Kluwers Polska, Krakow.
- TUGENDHAT Ernst, 1993, *Vorlesungen über Ethik*. Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- VEITCH Scott, 1999, *Moral Conflict and Legal Reasoning*. Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon.
- WIEGAND Marc André, 2004, *Unrichtiges Recht*. Mohr Siebeck, Tübingen.
- ZOGLAUER Thomas, 1998, *Normenkonflikte: zur Logik und Rationalität ethischen Argumentierens*. Frommann-Holzboog, Stuttgart.